

REPUBBLICA ITALIANA



**REGIONE SICILIANA  
DIPARTIMENTO REGIONALE  
DEI BENI CULTURALI E  
DELL' IDENTITA' SICILIANA  
SERVIZIO TUTELA E ACQUISIZIONI**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTA** la L.R. 1 agosto 1977, n.80;

**VISTA** la L.R.7 novembre 1980 n.116

**VISTO** il D.I. 26 settembre 1997;

**VISTO** il decreto interassessoriale n.6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999;

**VISTO** l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10;

**VISTO** il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n°42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e s.m.i.;

**VISTA** la nota n. 920 del 15.03.2005, con la quale sono state impartite direttive da questo Assessorato alle Soprintendenze sui criteri di quantificazione della sanzione pecuniaria ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004;

**VISTO** il D.A. n.7732 del 9/10/95 pubblicato sulla G.U.R.S. n°61 del 25/11/95 recante la Dichiarazione di vincolo " Media Valle del Salso"

**VISTO** il D.A. del 2 luglio 2015 di approvazione del Piano territoriale Paesaggistico degli ambiti 6,7,10,11,12,15 ricadenti nella provincia di Caltanissetta pubblicato nella G.U.R.S. N°31 del 31 luglio 2015 suppl.ordinario;

**VISTA** la L.R.n°19 del 29.12.2017 pubblicata nella GURS n°1 del 3.01.2018

**VISTO** il D.D.G. n. 4207 del 19.09.17 con il quale il Dirigente Generale dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana-delega il Dirigente responsabile del Servizio Tutela e Acquisizioni del Dipartimento medesimo alla firma degli atti di competenza in ordine alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n°42 art. 167;

**CONSIDERATO** che la Ditta INDORATO FRANCESCO ha realizzato nel Comune di Caltanissetta c/da Mercato Bianco -F.291 part.264-371-372 - in assenza dell'autorizzazione della Soprintendenza di Caltanissetta le seguenti opere da considerarsi abusive ai sensi dell' art. 146 del D.Lgs. n° 42/2004, e s.m.i.;

- ampliamento di un locale deposito in legno

**VISTA** la nota prot. N°7868 del 21/11/17 con la quale la Soprintendenza di Caltanissetta comunica di avere preso in esame la richiesta di compatibilità paesaggistica presentata dalla ditta relativamente ai lavori abusivi realizzati ;

**VISTA** la perizia di stima per l'indennità risarcitoria allegata alla nota N° 7868 del 21/11/17 nella quale la Soprintendenza ha determinato in euro 258,23 il profitto conseguito con la realizzazione delle sopracitate opere senza calcolare l'eventuale danno;

**RITENUTO** ai sensi dell'art.167 del D.lgs n.42/2004 e dell'art.4 del D.I.26.9.1997, di dovere ingiungere nei confronti del trasgressore il pagamento della maggiore somma tra il danno causato al paesaggio ed il profitto conseguito, e ciò anche nella ipotesi in cui dalla predetta valutazione emerga che il parametro danno, sia pari a zero;

**RITENUTO** opportuno comminare a carico del trasgressore il pagamento dell'indennità pecuniaria, anzicchè l'ordine di demolizione, in quanto le opere abusivamente realizzate arrecano lieve pregiudizio al paesaggio vincolato;

**DECRETA**

**Art.1)** La Ditta INDORATO FRANCESCO C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - n.q. di Amministratore Unico

